



COVID-19

Il decreto legge 18/2020, **Decreto Cura Italia** del 17 marzo, prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus a tutela dei lavoratori dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

- **Destinatari:** Lavoratori, anche privi del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale, alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020.
- **Quali aziende possono chiederla:** I datori di lavoro che pagano l'apposito contributo aggiuntivo per CIGO e che a partire dal 23 febbraio sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza da Coronavirus possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con specifica causale "**COVID-19 nazionale**".
- **Pagamento del Trattamento e misura dell'integrazione:** di norma i trattamenti economici previsti per le giornate di non lavoro saranno anticipati alle normali scadenze di paga dal datore di lavoro, salvo i casi in cui quest'ultimo faccia esplicita richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS a causa dell'impossibilità oggettiva di provvedere all'anticipo.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- **Destinatari:** Lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 23 febbraio 2020. Ai lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
- **Quali aziende possono chiederla:** I datori di lavoro che non accedono a CIGO, FIS o ad altri Fondi Bilaterali o Alternativi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, del settore pesca, del terzo settore, compresi gli enti religiosi. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

NB. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica presso la Regione di appartenenza dell'Impresa o del Sito Produttivo.

Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

- **Pagamento del Trattamento e misura dell'integrazione:** i trattamenti economici previsti da tale ammortizzatore non potranno generalmente essere anticipati dall'impresa e saranno a carico dell'INPS che quindi provvederà a pagare direttamente il lavoratore a mezzo bonifico in riferimento ai dati comunicati dall'impresa (o con modalità alternative attualmente allo studio).

ASSEGNO ORDINARIO A CARICO DEL FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE FIS

- **Destinatari:** Tutti i lavoratori delle aziende che occupano più di 5 dipendenti iscritti al FIS (Fondo Integrazione Salariale).

NB. Tutto ciò in deroga all'attuale normativa che prevede per le aziende tra 6 e 15 dipendenti solo la possibilità di usufruire di assegno di solidarietà.

- **Chi la richiede:** Aziende che versano al FIS e che pertanto non rientrano nel campo di applicazione di CIGO/CIGS.
- **Pagamento del Trattamento e misura dell'integrazione** di norma i trattamenti economici previsti per le giornate di non lavoro saranno anticipati alle normali scadenze di paga dal datore di lavoro, salvo i casi in cui quest'ultimo faccia esplicita richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS a causa dell'impossibilità oggettiva di provvedere all'anticipo.

ALTRE CASISTICHE

1. *L'Inps riconosce inoltre la possibilità alle aziende che abbiano presentato una domanda di CIGO o abbiano in corso un'autorizzazione per un'altra causale di poter convertire nella causale COVID 19 dette domande, tenuto conto che quest'ultima causale prevarrà su quelle originarie.*
2. *Alle aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è riconosciuta la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario per causale "COVID-19 nazionale". In particolare la concessione del trattamento ordinario sospenderà e sostituirà il trattamento di integrazione straordinaria già in corso, per un periodo massimo di 9 settimane. Tale sospensione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari di CIGS a totale copertura dell'orario di lavoro.*
3. *Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, iscritte al Fondo di integrazione salariale, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso, con possibilità di procedere ad una sospensione a zero ore per l'intero personale.*





APPROFONDIMENTI

Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove settimane, anche non continuative, a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

La misura del beneficio è pari almeno all'**80% della retribuzione imponibile** ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

Per il 2020 la misura massima erogabile della prestazione è pari a

- **998,18 euro LORDI** per retribuzioni uguali o inferiori a **2.159,48 euro**
- **1.199,72 euro LORDI** per retribuzioni superiori a **2.159,48 euro**.

Durante i periodi dell'ammortizzatore sociale continua a maturare il trattamento di fine rapporto sempre a carico del datore di lavoro anche se la sospensione è a zero ore.

Per il periodo di erogazione dell'assegno viene versata la **contribuzione correlata** alla gestione pensionistica a cui è iscritto il beneficiario.

Continueranno a maturare **ferie e permessi** soltanto per le giornate di effettivo lavoro così come per i ratei aggiuntivi. L'utilizzo di ferie e permessi residui prima dell'accesso alla CIG in Deroga sarà regolato nei singoli Accordi Quadro Regionali sottoscritti tra le Regioni e le Parti Sociali.

Non è dovuto per le imprese il pagamento del contributo addizionale e i periodi autorizzati per causale COVID-19 sono neutralizzati in caso di successive richieste.

Tali ammortizzatori vanno in deroga ai seguenti limiti dei quali non si terrà conto:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- 90 giorni di anzianità aziendale, restando come unico requisito soggettivo ***l'essere alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.***

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

È possibile sospendere in cassa integrazione anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di apprendistato in forza alla data del 23 febbraio 2020. Nello specifico, per i lavoratori a tempo determinato, la sospensione può essere effettuata fino alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro.

LAVORATORI IN DISTACCO

Come riportato all'art.19 comma 8 del D.L. n. 18/2020 l'impresa chiederà la cassa integrazione per tutti i lavoratori DIPENDENTI e non per quelli in forza alla data del 23 Febbraio 2020, ne consegue che nel caso del distacco, la CIGO potrà essere richiesta, previa revoca, dal distaccante sempre che anch'esso la richieda e non sia possibile utilizzare la risorsa anche con distacco parziale.

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

I somministrati devono essere sospesi dall'agenzia di somministrazione in quanto quest'ultima è il loro datore di lavoro.

LA SALUTE VIENE PRIMA DEL PROFITTO

La FENEALUIL sarà vigile e attiva sul territorio al fine di tutelare la salute dei lavoratori del settore attraverso una campagna di monitoraggio dei luoghi di lavoro per controllare il rispetto delle prescrizioni necessarie a **garantire la massima limitazione del rischio di contagio per i lavoratori.**

CONTATTACI per informazioni o per fissare un appuntamento e in caso di assenza delle condizioni per lavorare in sicurezza interverremo per interrompere la produzione e ad attivare gli strumenti di tutela del reddito e del mantenimento dell'occupazione.

Mai accetteremo atteggiamenti che facciano pagare ai soli lavoratori il prezzo di questa emergenza!

Contattaci

